

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1277-B

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RICEVUTO e DE CINQUE**

*(V. Stampato n. 1277)*

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 26 ottobre 1989*

*(V. Stampato Camera n. 4313)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei  
deputati nella seduta del 6 novembre 1990 ed unificato con il disegno di  
legge (V. Stampato Camera n. 2611)*

**d'iniziativa dei deputati BORGOGGIO e LA GANGA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 1990*

**Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance  
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Regolamentazione dell'imposizione sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco**

## Art. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato».

## Art. 2.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i proventi di cui alla lettera l) dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

1. *Identico:*

«Per i proventi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione».

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 3.

1. All'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. Le mance di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito imponibile nella misura del 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta».

## Art. 4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi d'imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti, ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 3.

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta».

## Art. 4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sarà calcolata per ogni annualità e liquidata in somma unica deducendo dal totale a debito le eccedenze a credito liquidate per singole annualità e gli interessi versati per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nella stessa istanza il contribuente deve specificare se intende pagare in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di rateizzazione, l'importo residuo dovuto sarà iscritto in ruoli suppletivi riscuotibili in numero di rate non superiore a venti e di importo unitario non inferiore a 2 milioni con applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette darà notizia al contribuente dell'avve-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sarà rimborsata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica saranno dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello in cui cade la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i contribuenti sono ammessi ad integrare, ad ogni effetto, le dichiarazioni presentate con l'ammontare delle mance percepite e non dichiarate. L'integrazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale le dichiarazioni sono state presentate; in essa debbono essere indicati i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;
- b) estremi delle dichiarazioni presentate;
- c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.

4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.